

VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 recante “Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244”.

Amministrazione competente: Ministero della difesa.

Referente: Compilatore: dott.ssa Maria Michela Accardo – Capo 10^a sezione - Ufficio legislativo del Ministro della difesa

SINTESI DELLA VIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La valutazione effettuata sul decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 recante “*Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244*” e successive modificazioni (d.lgs. n. 91 del 2016) ha interessato il programma di riorganizzazione strutturale in senso riduttivo incidente su Comandi, enti e strutture organizzative delle Forze armate.

Il d.lgs. n. 7 del 2014 ha realizzato la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle strutture ordinarie centrali e periferiche delle Forze armate, perseguendo l'obiettivo di conseguire una contrazione delle stesse non inferiore al 30%. Questo è stato realizzato mediante successivi provvedimenti di soppressione e riconfigurazione di enti, comandi e strutture delle Forze armate. Queste ultime, in relazione alle proprie caratteristiche, hanno proceduto ad un riassetto complessivo della propria organizzazione nelle aree operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche.

Il provvedimento in questione è stato sottoposto ad una valutazione dell'impatto della regolamentazione che, a sei anni dall'entrata in vigore (il d.lgs. n. 7 del 2014 ha determinato la realizzazione del programma di ristrutturazione entro un sessennio), valuta l'intervento applicando i criteri di efficacia (grado di raggiungimento degli obiettivi), efficienza, rilevanza (perdurante utilità) e coerenza per permettere di dare risposta a tali domande, anche attraverso il confronto offerto dalla consultazione pubblica.

L'aspetto del provvedimento che si è sottoposto a consultazione è quello relativo al programma di riorganizzazione strutturale in senso riduttivo incidente su Comandi, enti e strutture organizzative delle Forze armate.

Le principali domande di valutazione hanno interessato l'efficacia del processo di riconfigurazione e riduzione di comandi, enti o altre strutture di Forza armata.

Si osserva che le finalità poste a base dell'intervento sono state sostanzialmente raggiunte e che non risulta che si siano verificati costi o effetti non previsti né criticità di altro tipo.

1. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

In particolare, il decreto legislativo attraverso la contrazione di comandi, enti e strutture organizzative ha conseguito, in ossequio all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge delega 31 dicembre 2012, n. 244, una contrazione strutturale non inferiore al trenta per cento, dopo i sei anni previsti decorsi dalla data di entrata in vigore dello stesso e senza aggravio per la finanza pubblica. Tale riforma si fonda sulla riduzione dei livelli gerarchici e sul maggiore accentramento delle loro funzioni, sulla standardizzazione organizzativa tra le Forze armate, sulla riduzione del numero delle infrastrutture e dei sedimi della Difesa anche attraverso la co-ubicazione di più enti. Essendo di sei anni l'arco temporale per la realizzazione del programma di revisione in senso riduttivo delle dimensioni strutturali dello strumento militare nazionale ed essendo stato il citato decreto modificato dal d.lgs. n. 91 del 2016, questo provvedimento è stato sottoposto a valutazione dell'impatto della regolamentazione al termine del sessennio nel 2020.

2. SITUAZIONE ATTUALE

Il programma di razionalizzazione e riorganizzazione volto a conseguire la contrazione delle strutture ordinarie delle Forze armate, si è realizzato, più in particolare, attraverso l'adozione di varie tipologie di provvedimenti, di seguito indicati:

- 1) il complesso dei provvedimenti di riorganizzazione (di soppressione e riconfigurazione di enti, comandi e strutture delle Forze armate), incidenti sulla struttura ordinativa di cui al dal d.lgs. n. 66 del 2010 (recante il Codice dell'ordinamento militare, di seguito COM) indicati nelle disposizioni transitorie introdotte al COM stesso per Esercito, Marina e Aeronautica, rispettivamente ai commi 1, lettere *a*) e *b*) degli articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*), da adottarsi, del pari, con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 3 dello stesso codice, secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata;
- 2) gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente incidenti sulla struttura ordinativa recata dal COM, nonché gli altri provvedimenti di soppressione o riconfigurazione consequenziali demandati ai Capi di stato maggiore di Forza armata, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa (sempre nell'arco del sessennio successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo).

Complessivamente il programma di revisione strutturale recato dal provvedimento all'esame (così come modificato dal d.lgs. n. 91 del 2016) si compone di 374 provvedimenti dei quali 167 di integrale soppressione e 207 di configurazione, i quali risultano integralmente attuati.

In relazione agli aspetti ai profili quantitativi si rimanda per ulteriori approfondimenti alle Relazioni al Parlamento sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate riferite agli anni dal 2014 al 2019 (per il 2014 - 2017 http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/Documenti/DocumentiParlamentari/parser.asp?idLegislatura=17&categoria=036bis&tipologiaDoc=elenco_categoria; XXXVI-bis, n. 1 - Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate, relativa all'anno 2018; [XXXVI-bis, n. 2](#) - Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate, relativa all'anno 2019).

3. LOGICA INIZIALE DELL'INTERVENTO

Il provvedimento è volto ad attuare la delega al Governo di cui alla legge n. 244 del 2012, i cui interventi hanno l'obiettivo di attuare una revisione in senso incisivamente riduttivo delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare nazionale, resa indispensabile dalla congiuntura di finanza pubblica dell'epoca.

Considerati l'esigenza di mantenere elevati *standard* qualitativi, il livello di risorse storicamente assegnato alla "funzione difesa" negli ultimi anni nonché gli ineludibili e crescenti impegni internazionali assunti dall'Italia, è stato necessario intervenire affinché le strutture organizzative, cioè gli enti, i comandi delle aree di vertice, operative territoriali, logistiche, formative e infrastrutturali delle Forze armate fossero ricondotte entro limiti compatibili con le risorse disponibili. Ciò, per l'impegno imposto dalla citata legge n. 244 del 2012 a riqualificare la spesa per l'operatività dello strumento, concentrandola, su Forze armate ridimensionate e razionalizzate.

Alla contrazione degli organici, nel disegno della legge n. 244 del 2012, si è parallelamente e necessariamente accompagnata anche la contrazione di comandi, enti e strutture organizzative, tale da conseguire, in ossequio all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della medesima delega, una **contrazione strutturale non inferiore al trenta per cento** (limite minimo percentuale di contrazione strutturale) **entro sei anni** dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (limite temporale). A garanzia del personale impiegato negli enti soppressi sono state espletate le informative alle organizzazioni sindacali rappresentative e i lavoratori sono stati impiegati nella medesima area territoriale.

4. CRITERI E DOMANDE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto della regolamentazione a sei anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 7 del 2014 (il quale ha previsto la realizzazione del programma di ristrutturazione entro un sessennio), ha valutato l'intervento applicando i criteri di efficacia (grado di raggiungimento degli obiettivi), efficienza, rilevanza (perdurante utilità) e coerenza. Gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti pienamente. In particolare, con riferimento **alla quantificazione degli enti/comandi e strutture delle F.A. soppressi e/o riconfigurati** il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate delineava un processo di riforma strutturale/organizzativa che, in soli 6 anni, ha realizzato una contrazione strutturale complessiva degli assetti delle Forze armate non inferiore al 30%, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica. Il d.lgs. n. 7 del 2014 prevedeva complessivamente ben 368 provvedimenti di riduzione, di cui 166 soppressioni e 202 riorganizzazioni che interessano le tre Forze armate nell'ambito delle loro strutture di vertice, operative, logistiche, formative, territoriali e infrastrutturali.

Avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, che ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, il 26 aprile 2016 è stato promulgato il d.lgs. n. 91 del 2016 recante appunto "Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8".

Il d.lgs. n. 91 del 2016, relativamente al riordino strutturale/organizzativo, ha introdotto misure "marginali" e quantitativamente l'intero programma, alla luce delle modifiche e integrazioni introdotte con il provvedimento correttivo, presenta 6 provvedimenti ordinativi aggiuntivi dei quali 1 di soppressione e 5 di riconfigurazione, passando dagli originari 368 a 374 provvedimenti.

Il citato decreto legislativo, così modificato, comunque:

- individuava il programma di riforma che ciascuna Forza armata doveva attuare e ne temporizzava i provvedimenti individuando la tipologia di provvedimenti attuativi;
- disciplinava l'applicazione della norma prevedendo un monitoraggio ed eventuali correttivi necessari unitamente a controlli e verifiche parlamentari;
- stabiliva la comunicazione al Parlamento attraverso la relazione ministeriale annuale sullo stato della riforma (art.12, co. 2 del COM).

Lo Stato maggiore della Difesa ha svolto le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di attuazione dei provvedimenti nonché, in caso di comprovate e sopravvenute necessità, quelle connesse all'individuazione e all'attuazione dei provvedimenti correttivi al programma di contrazione strutturale in modo da assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati [-30%] dalla legge n. 244 del 2012.

Pertanto l'attività discendente è stata improntata:

- al rispetto degli impegni e della tempistica definiti per legge;
- all'attento monitoraggio dell'attività sin dalle fasi propedeutiche all'attuazione al fine di individuare per tempo criticità che avessero eventualmente potuto ostacolare la finalizzazione del programma complessivo ;
- alla puntuale comunicazione allo SMD dell'attività *in itinere* e di ogni ulteriore esigenza emersa.

Il sopracitato programma di riordino dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate è stato completato il 31 dicembre 2019 al termine del sessennio disposto dalla stessa legge di delega e nel pieno rispetto della tempistica predefinita per legge.

Il programma in parola, inoltre, per previsione di legge [comma 2 degli artt. 2188 *bis*), 2188 *ter*) e 2188 *quater*)] si è completato con i provvedimenti ordinativi ulteriori, derivanti da successivi studi e approfondimenti di razionalizzazione ordinativa condotti dagli Stati maggiori di Forza armata e pertanto non direttamente e puntualmente ricompresi in norma primaria. Si è trattato di provvedimenti consequenziali all'adozione dei provvedimenti di cui al "programma" che oltre a garantire un risparmio di risorse in termini di personale ed in termini finanziari hanno concorso ad elevare la contrazione strutturale fissata dalla legge n. 244 del 2012.

Nel periodo 2014 – 2021 sono stati adottati ulteriori 637 provvedimenti “extra programma” anche non direttamente consequenziali, per lo più integrativi e di completamento dei provvedimenti del programma e solo in alcuni compensativi rispetto a provvedimenti revocati. Di tutto è stato dato conto alla Corte dei conti e al Parlamento.

Nella selezione dei sopraccitati provvedimenti “ulteriori”, i criteri utilizzati si possono riepilogare come segue:

- la riduzione delle consistenze tabellari coerentemente con la riduzione in atto delle dotazioni organiche di personale militare e civile della Difesa anche attraverso la soppressione delle posizioni tabellari che, nell’ambito della struttura, evidenziavano una cronica vacanza;
- la riduzione dei livelli gerarchici;
- la individuazione di modelli organizzativi sempre più efficienti ed efficaci (*best practices*) e la successiva estensione a tutte le omologhe articolazioni deputate allo svolgimento della medesima funzione, per ottimizzare le strutture attraverso l’omogeneità ordinativa;
- la individuazione di linee di dipendenza coerenti con il nuovo quadro normativo e disciplinare di riferimento;
- l’ulteriore incremento dell’efficienza delle varie articolazioni attraverso un’attenta revisione dei processi e un maggior utilizzo dei sistemi informatici e di Comando e Controllo;
- la revisione delle strutture organizzative mediante riduzione e accentramento delle articolazioni di supporto logistico e amministrativo a vantaggio delle articolazioni operative;
- la riduzione della dispersione degli Enti sul territorio allo scopo di realizzare immediate economie di scala e poter concentrare le risorse umane e finanziarie sugli assetti e nelle sedi che rappresentano il core business (accorpamento degli assetti di supporto e la rilocalizzazione sulle sedi di reparti operativi).

Per la valutazione “qualitativa” di tutto il processo di riordino si rinvia agli elenchi in **Allegato 1**.

Con riguardo alle modalità di riduzione dei livelli gerarchici e all’accentramento delle funzioni, la riduzione dei livelli gerarchici è generalmente conseguente all’accentramento di funzioni. Il trasferimento di funzioni verso un altro elemento di organizzazione (EdO), ha di massima consentito la soppressione del livello gerarchicamente sovraordinato dell’EdO che svolgeva le funzioni trasferite.

Gli esempi sono veramente molteplici, alcuni di entità minore alla base di numerose riorganizzazioni adottate ed altri con configurazioni più articolate, come quelli adottati per l’assetto territoriale delle F.A.. Nel dettaglio, per quest’ultime, al fine di ridurre al minimo le risorse assorbite dall’organizzazione territoriale e i livelli gerarchici dedicati, le singole Forze armate hanno individuato dei modelli “*single service*” particolarmente efficienti ed efficaci, che sfruttano a pieno le possibili sinergie funzionali adottando due diversi orientamenti organizzativi parimenti proficui, denominati “*dual use*” (attraverso l’assegnazione di “*mission*” duale) e “multifunzione” (innestando la funzione territoriale all’interno di appositi “Comandi Multifunzione”).

Il modello “*dual use*” (utilizzato dalla MM e dall’AM) le attività territoriali non vengono più espletate con “risorse dedicate” ma con personale al quale viene attribuito un incarico “secondario” senza incidere sulle dotazioni organiche complessive della Forza armata, d’altra parte pure soggette a riduzione ai sensi della legge n. 244 del 2012 [art. 1, comma 1, lettera b)].

La Marina militare, con la riforma di cui trattasi, ha introdotto la convergenza dell’area logistica con quella territoriale, eliminando la fattispecie dei Comandi territoriali dedicati ad assolvere funzioni territoriali in via esclusiva (riduzione dei livelli gerarchici). I Comandi marittimi, discendenti dalla riconfigurazione hanno assunto funzioni territoriali e demaniali oltre alle prioritarie funzioni logistiche. Il personale dedicato per le funzioni territoriali è divenuto numericamente contenuto grazie al fatto che lo stesso beneficia del supporto fornito da altri elementi di organizzazione presenti nel Comando (supporto amministrativo, logistico, tecnico-manutentivo etc.).

Per l’Aeronautica militare le funzioni territoriali di Presidio aeronautico e/o di Capoluogo di Circonscrizione aeroportuale sono state generalmente ricondotte, senza eccessivo aggravio, all’interno

degli Enti periferici di F.A. (con particolare riferimento agli Stormi) che svolgono prioritariamente funzioni operative/addestrative.

Il riordino dell'area territoriale dell'Esercito, di cui al d.lgs. n. 7 del 28 gennaio 2014, ha introdotto la convergenza delle aree infrastrutturale e territoriale, nonché la valorizzazione negli organismi territoriali delle funzioni comuni ai settori demanio/servitù militari ed alloggi. Con il d.lgs. n. 91 del 2016 (correttivo al d.lgs. n. 7 del 2014) la quasi totalità della componente territoriale/infrastrutturale è confluita nell'Area Operativa, con conseguente eliminazione della relativa "filiera" e livelli gerarchici. Tale razionalizzazione ha consentito un significativo abbattimento delle posizioni organiche dedicate esclusivamente al territoriale (circa -50%), grazie all'accentramento e contrazione delle strutture di *staff* di supporto (nei settori personale, sicurezza, addestramento, finanziaria etc.), all'abbassamento di rango dei Comandi militari dell'Esercito e alla più generale ottimizzazione del comparto. Si è così realizzato un assetto organizzativo "multifunzione" che conferisce ai Comandanti responsabili delle attività operative/addestrative la piena disponibilità delle risorse per l'assolvimento dei compiti, compresi quelli afferenti all'area territoriale ed infrastrutturale.

Con l'accentramento delle funzioni di cui sopra, le consistenze organiche complessivamente dedicate all'organizzazione territoriale discendente dal d.lgs. n. 7 del 2014, le F.A. dedicano in via esclusiva al territoriale circa il 3.9% della futura consistenza organica dello strumento militare nel modello a 150.000 p.o.. Tali valori possono essere considerati "minimali" rispetto alle responsabilità che l'attuale quadro normativo attesta alla Difesa, specie se si considera che nel 2007 venivano assegnate alla medesima funzione circa l'8,2% della consistenza organica di uno strumento allora orientato a 160.000 p.o.. Tale traguardo è frutto della marcata razionalizzazione attuata in questi anni, tesa a far confluire le funzioni territoriali dagli organismi "dedicati" verso Enti che assolvono più funzioni, beneficiando dell'organizzazione di supporto già presente (personale amministrativo, logistico e tecnico) e riducendo contestualmente i livelli gerarchici dedicati.

Con riferimento alla standardizzazione organizzativa, essa è uno dei "principi organizzativi", utilizzata in fase di progettazione e revisione ordinativa, volta a individuare strutture funzionalmente omologhe o comuni a più EdO, per quanto possibile, uniformi e replicabili in termini di organigramma, denominazione, rango, funzioni e dotazioni organiche, al fine di massimizzare la standardizzazione e l'interoperabilità di impiego del personale.

Tra le standardizzazioni organizzative intraprese di maggior impatto ordinativo-organico e funzionale, da citare a titolo esemplificativo, vi è la riorganizzazione totalizzante delle strutture e dei servizi amministrativi dell'Area T/O interforze. Il rinnovato quadro normativo e regolamentare delineatosi con l'introduzione dei provvedimenti inerenti alla riforma del Bilancio dello Stato (legge n. 196 del 2009 e d.lgs. attuativi e correttivi) e al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016 e DPCM/DM attuativi), ha imposto un ineludibile e profondo ripensamento dei processi e delle strutture organizzative preposte ai settori finanziari e amministrativi. Conseguentemente è stato necessario individuare, con visione unitaria e onnicomprensiva, idonee soluzioni normative, regolamentari e organizzative, che potessero dare avvio ad un profondo processo di ristrutturazione e revisione dei processi e delle strutture preposte alle attività finanziarie e amministrative della Difesa. Il lavoro svolto in sintesi ha portato alla soppressione in via definitiva delle cinque contabilità speciali operanti in ambito Difesa e la contestuale riconduzione in contabilità ordinaria delle spese finora gestite in contabilità speciale riducendo i centri di spesa attraverso accentramenti areali/di settore.

Riguardo alla incidenza concreta sulla riduzione del numero delle infrastrutture e dei sedimi della Difesa, anche attraverso la co-ubicazione di più enti consequenzialmente alla riforma ordinativa recata dal d.lgs. n. 7 del 2014, si è proceduto alla valutazione delle infrastrutture attive, sedi di Unità organizzative, escludendo:

- strutture minori già inserite in altri programmi di dismissione (c.d. federalismo demaniale, protocolli d'intesa, valorizzazione tramite Società Difesa Servizi, cessione ad altre Amministrazioni dello Stato per ridurre i fitti passivi);
- strutture non attive (opere difensive, fortificazioni permanenti);
- aree addestrative;

- strade militari;
- installazioni in uso ad altri Dicasteri.

Il totale delle infrastrutture prese in esame, in definitiva, è stato di circa 1.400.

I suddetti lavori hanno consentito, in estrema sintesi, di individuare ben n. 331 immobili/porzioni di immobili alienabili, dei quali n. 225 prontamente dismissibili e n.106 dismissibili previa rilocalazione di funzioni marginali in essi ancora espletate.

In merito alle principali difficoltà interpretative e attuative, non sono emerse difficoltà interpretative/attuative ingestibili.

Per quanto attiene all'impatto sul territorio dei provvedimenti recati dal d.lgs. n. 7 del 2014 si rimanda **all'Allegato 2**.

Circa i sopravvenuti provvedimenti normativi, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, che prevedeva la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, il d.lgs. n. 91 del 2016 ha recato disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, che non sono risultate in contraddizione con quelle recate dalle norme delegate.

Con riferimento agli effetti imprevisi che hanno inciso sull'efficacia delle misure del provvedimento adottate o con la loro attuazione, ci sono stati alcuni imprevisi di carattere organizzativo, problematiche di natura tecnica e infrastrutturale o sopravvenute comprovate esigenze operative hanno solo determinato minimali differimenti temporali nell'attuazione dei provvedimenti (Vds. la soppressione dei Centri Documentali dell'Esercito posticipata di un anno) o alcune revoche prontamente compensate da altri provvedimenti extra programma che comunque garantivano, a fronte dei provvedimenti revocati, gli obiettivi di riduzione fissati dalla legge n. 244 del 2012.

L'obiettivo della contrazione strutturale è stato pienamente raggiunto per effetto dell'intervento normativo in parola. In particolare è possibile evincere dalle schede allegate alle Relazioni al Parlamento dal 2014 al 2019 (cfr. para 2.) quanti e quali strutture delle Forze armate sono state soppresse o riconfigurate. La riduzione dei livelli gerarchici e l'accentramento delle funzioni sono delineati dagli articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*) del COM (introdotti dal d.lgs. n. 7 del 2014 e modificati dal d.lgs. n. 91 del 2016) che vanno letti a sistema con le relazioni tecniche di accompagnamento ai citati decreti legislativi per avere la misura concreta sulla riduzione del numero delle infrastrutture e dei sedimi ([Senato della Repubblica - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 32 - XVII Legislatura](#); [Senato della Repubblica - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 277 - XVII Legislatura](#)).

Non vi sono state difficoltà attuative e il programma di riorganizzazione è stato puntualmente attuato e laddove è stato modificato, sono state seguite le procedure di cui all'articolo 2188-*quinquies*) del COM. Neppure sono sopravvenuti atti normativi che si sono sovrapposti o posti in contraddizione con quanto realizzato.

L'aspetto del provvedimento che si è sottoposto a consultazione è quello relativo al programma di riorganizzazione strutturale in senso riduttivo incidente su Comandi, enti e strutture organizzative delle Forze armate attraverso domande di valutazione sull'efficacia del processo di riorganizzazione/riduzione di comandi, enti o altre strutture di Forza armata

L'intervento normativo non ha determinato effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Non ha determinato costi che possano essere imputati direttamente alle attività dei cittadini e delle imprese né a carico delle pubbliche amministrazioni, poiché anzi, nel periodo prefissato di sei anni, ha comportato una graduale contrazione degli oneri gravanti sull'amministrazione in virtù della riorganizzazione delle articolazioni del Ministero della difesa e dell'utilizzo razionale delle strutture che ad esso fanno capo.

5. VALUTAZIONE

All'esito della consultazione non sono pervenuti commenti sul provvedimento in oggetto. Le finalità poste a base dell'intervento sono state sostanzialmente raggiunte sia in termini di efficacia, di efficienza e di coerenza con i principi della delega in quanto **il programma di revisione strutturale**

recato dal provvedimento all'esame (così come modificato dal d.lgs. n. 91 del 2016) è stato integralmente attuato nei limiti percentuali e nei tempi previsti e ha conseguito sul piano tecnico finanziario quanto era stato delineato nelle citate relazioni tecniche ai decreti legislativi del 2014 e del 2016. Non sono stati generati costi bensì minori esigenze di spesa, in quanto in caso di soppressione, i costi di struttura sono stati azzerati all'atto della cessione ad altri soggetti pubblici o privati, ovvero della riconsegna dell'infrastruttura all'Agenzia del Demanio nel rispetto delle procedure di legge vigente. Gli impatti prodotti sono stati coerenti con le attese e non ci sono stati effetti imprevisti.

Con riferimento agli impatti esterni, laddove le prescrizioni prevedono soppressioni di comandi ed enti, si può ritenere, pur non potendo assumere alcuna evidenza, che l'indotto rappresentato dalle attività imprenditoriali di forniture di beni e servizi e dalle attività commerciali site nelle vicinanze delle strutture potrebbe aver risentito di tali soppressioni. D'altro canto, è altresì evidente che i provvedimenti di riorganizzazione (assunzioni di competenze e trasferimento in entrata di personale) abbiano avuto impatti positivi sull'indotto che gravita intorno agli enti riordinati o rilocati con funzioni ampliate. A questo impatto positivo esterno si aggiunge il miglior funzionamento dei flussi interni all'Amministrazione; l'adeguamento delle strutture al *decalage* del personale e la coincidenza e aderenza delle strutture esistenti al dettato normativo concernente la struttura ordinamentale delle Forze armate contenuta nel COM.

Con riguardo, poi, agli impatti sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, premesso che il programma di riorganizzazione strutturale in senso riduttivo è terminato nel 2019 e dunque prima dell'emergenza sanitaria in atto, le Forze armate sin dall'inizio dell'emergenza, sono state in prima linea al servizio del Paese restando costantemente impegnate nel supporto al Sistema Sanitario Nazionale e ai cittadini e hanno continuato a fornire il loro contributo senza alcun impatto negativo bensì beneficiando dei riflessi positivi discendenti dalla razionalizzazione delle strutture, comprese quelle sanitarie.

Si assicura un monitoraggio degli sviluppi futuri significando che al momento non sono stati rilevati impatti negativi né si presume che a legislazione vigente possano verificarsene in futuro.

In totale i provvedimenti di soppressione/riconfigurazione, come dettagliati nelle Relazioni al Parlamento, sono stati più dei 374 previsti dal programma poiché, come precisato al para 2 e nelle citate Relazioni, si sono aggiunti altri provvedimenti di soppressione o riconfigurazione consequenziali demandati ai Capi di stato maggiore di Forza armata, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa (sempre nell'arco del sessennio interessato dal programma). Nel complesso i provvedimenti attuati sono stati:

- 153 nel 2014,
- 110 nel 2015,
- 146 nel 2016,
- 76 nel 2017,
- 123 nel 2018,
- 109 nel 2019.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sono stati conseguiti tutti gli obiettivi previsti dalla legge di delega in applicazione dei principi e criteri direttivi in essa contenuti.

In conclusione, si osserva che:

- le finalità poste a base dell'intervento sono state completamente raggiunte;
- non risultano insorti costi o effetti non previsti;
- non risultano sussistere criticità;
- non emergono impatti negativi;
- sono state introdotte misure integrative e correttive di minimo impatto, costituite dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91.

CONSULTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA VIR

All'esito della consultazione aperta (comunicata al DAGL con nota M_D GUDC REG2020 0039748 15 ottobre 2020) avvenuta attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della difesa dal 15 ottobre al 16 novembre 2020, non sono pervenuti commenti sul provvedimento in oggetto.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'Amministrazione si è avvalsa delle professionalità interne alla stessa e, in particolare di quelle dell'Ufficio legislativo supportato dall'Ufficio pubblica informazione e comunicazione del Gabinetto del Ministro della difesa.